



RSA, ACCOMPAGNAMENTO NON CONTA COME REDDITO, IL COMUNE DEVE INTEGRARE

LA RETTA. TAR LECCE N. 169/2026

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 LA SENTENZA

1 INTRODUZIONE

La vicenda nasce dal ricovero di una persona **totalmente invalida e non autosufficiente** presso una RSA nel Comune di Taranto.-

Per l'annualità 2025, l'amministratore di sostegno chiedeva al Comune l'**integrazione¹ della retta**, come previsto dal sistema di compartecipazione socio-sanitaria.-

Il Comune, però, non solo **negava l'integrazione per 13 mesi**, motivando così:

- la beneficiaria percepiva **indennità di accompagnamento²**, anche con arretrati;
- tali somme avrebbero dovuto essere destinate alla copertura dei costi di ricovero;

¹ L'integrazione della retta RSA da parte del Comune è un meccanismo previsto dal sistema di assistenza socio-sanitaria. In sintesi:

- La retta RSA è composta da una quota sanitaria (a carico del Servizio Sanitario) e da una quota sociale;
- La quota sociale è a carico dell'ospite, nei limiti della sua capacità economica;
- La capacità contributiva si valuta esclusivamente tramite ISEE sociosanitario;
- Se l'ISEE non consente di coprire l'intera quota, il Comune deve integrare la differenza.

² L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica assistenziale riconosciuta a chi si trova in condizioni di invalidità totale e non è in grado di deambulare autonomamente oppure necessita di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita (mangiare, vestirsi, igiene personale).-

ma, addirittura, anticipava di voler **“recuperare” le maggiori spese sostenute**, sospendendo l’integrazione futura.-

La donna, tramite il suo amministratore di sostegno, difesa dall’Avv. **Maria Luisa Tezza**, impugnava tutto davanti al **Tar Lecce**.-

2 LA SENTENZA

Il TAR accoglieva il ricorso evidenziando che.

- **l’ISEE è l’unico strumento legittimo** per valutare la capacità contributiva dell’assistito;
- **L’indennità di accompagnamento non è reddito**

Il cuore della decisione sta qui.

Il Tar ricorda che:

- l’indennità di accompagnamento (L. 18/1980) è **prestazione assistenziale pura**;
- non remunera alcuna attività;
- non incrementa il patrimonio;
- è **esente da IRPEF** (art. 34 DPR 601/1973).-

Ma soprattutto:

l’art. 2-sexies **D.L. 42/2016** esclude espressamente **i trattamenti assistenziali e legati alla disabilità, come appunto la indennità di accompagnamento**, dal reddito rilevante ai fini ISEE.-

Di conseguenza, il Comune **non può**:

- considerarla reddito;
- usarla indirettamente per ridurre l’integrazione;
- “compensarla” con future prestazioni sociali;

ma deve procedere ad integrare la retta.-